

Questa newsletter informa su tutte le nuove leggi e regolamenti regionali approvati dal Consiglio regionale prima ancora che diventino tali, ovvero prima della loro pubblicazione ed entrata in vigore, nonché sui provvedimenti amministrativi di particolare importanza, allo scopo di comunicare tempestivamente contenuti ed effetti degli stessi sull'ordinamento regionale. Il testo delle deliberazioni e le newsletter sono consultabili nel sito internet del Consiglio regionale (www.consiglio Veneto.it), rispettivamente nell'archivio "Attività Istituzionali – Lavori del Consiglio" e nell'archivio "Leggi regionali- Leggi regionali a testo vigente".

Numero 1 – 2020

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2019 IN MATERIA DI POLITICHE SANITARIE E DI POLITICHE SOCIALI.

Il **14 gennaio 2020** il Consiglio regionale del Veneto ha approvato (DLCR n.1/2020) la legge regionale di adeguamento ordinamentale in oggetto. Si tratta di una legge atipica contenente modifiche a diverse disposizioni afferenti specifici settori, allo scopo di effettuare una sorta di manutenzione della legislazione regionale in un'ottica di adeguamento a normative sopravvenute e di semplificazione ragionata di quelle esistenti, finalizzata anche a corrispondere alle richieste di adeguamento del quadro normativo esistente, al fine di rendere maggiormente operativa ed efficace l'azione amministrativa a fronte delle problematiche riscontrate in sede applicativa. L'articolato di legge si suddivide in tre Capi, il primo afferente alla materia sanità, il secondo alla materia sociale e il terzo contenente le disposizioni finali. Si segnala, in particolare, il primo capo che si occupa delle modifiche alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali" volte a riordinare l'intera legge adeguandola sia alla legge istitutiva di Azienda Zero (L.R. n.19/2016) che alla disciplina sopravvenuta in materia sanitaria di cui al decreto ministeriale n.70/2015 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera", nonché a rivedere alcuni istituti a seguito dell'abrogazione di leggi regionali ormai obsolete. In tale contesto appaiono interessanti, per i contenuti innovativi, l'articolo 14 che mira ad includere l'attività di agricoltura sociale nel sistema integrato dei servizi socio-sanitari regionali e l'articolo 20 che abolisce l'obbligo di presentazione del certificato di riammissione dello studente a scuola oltre i cinque giorni di assenza per malattia.

La legge regionale entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (<https://bur.regione.veneto.it>) e sarà consultabile anche nel sito istituzionale del Consiglio regionale del Veneto (www.consiglio Veneto.it) nell'archivio "Leggi Regionali- Leggi regionali a testo vigente".

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI.

Il **14 gennaio 2020** il Consiglio regionale del Veneto ha approvato (DLCR n. 2/2020) la legge contenente "Disposizioni in materia di enti locali". Si tratta di un provvedimento legislativo che comprende principalmente alcune modifiche a due importanti leggi regionali con lo scopo di aggiornarle alle novità legislative intervenute negli ultimi anni, ma soprattutto di continuare il percorso di semplificazione dei livelli di governo del territorio, rendendoli maggiormente aderenti alle indicazioni del territorio stesso: si tratta della legge regionale n. 40 del 2012 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" e della legge regionale n. 18 del 2012 "Norme in materia di unioni montane", legge quest'ultima che riguarda proprio una delle forme per assicurare l'esercizio associato delle funzioni e servizi comunali nel caso di Comuni montani. In

particolare, tra le modifiche alla legge regionale relativa all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, si evidenzia la norma che riscrive l'obbligo dell'esercizio associato di funzioni fondamentali per i comuni che ora riguarderà i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti oppure fino a 3.000 abitanti qualora compresi nell'area geografica omogenea montana individuata ai sensi della medesima legge regionale n. 18 del 2012, nonché la disposizione che mira ad incentivare l'adesione volontaria all'esercizio associato delle funzioni fondamentali tenendo conto di alcune criticità emerse in fase di applicazione, anche a seguito di processi di fusione di comuni che hanno ridotto il numero dei comuni montani esistenti. Per quanto concerne invece le modifiche alla legge regionale 40 del 2012 in materia di unioni montane, le stesse attengono essenzialmente alle modalità di successione fra Comunità montana e Unione montana, nonché all'individuazione della composizione degli organi dell'Unione montana. A chiusura della nuova legge sono presenti alcune disposizioni di coordinamento normativo afferenti la legge regionale n.35 del 2001 "Nuove norme sulla programmazione" riguardanti in particolare la sostituzione dell'articolo 25 sulla Programmazione decentrata, modalità che ha lo scopo di promuovere, attraverso il metodo della concertazione e nel quadro della programmazione comunitaria, nazionale e regionale, lo sviluppo locale sostenibile delle aree interessate.

La legge regionale entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (<https://bur.regione.veneto.it>) e sarà consultabile anche nel sito istituzionale del Consiglio regionale del Veneto (www.consiglio Veneto.it) nell'archivio "Leggi Regionali- Leggi regionali a testo vigente".

A cura di Rossana Ceci e Paola Pantaleoni

Servizio affari giuridici e legislativi

Consiglio Regionale del Veneto

Palazzo Ferro-Fini S. Marco 2133 Venezia

VenetoLeggiregionaliNews@consiglio Veneto.it

Suppl. a "ARV-Agenzia Regione Veneto" Reg. Trib. di Venezia n.691/1981

**[Clicca qui per non ricevere più
questa newsletter](#)**